



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (nel seguito, *decreto-legge 50/2017*), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la zona franca urbana Sisma Centro Italia, comprendente i Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, indicati agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (nel seguito, *zona franca urbana*);

VISTO il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, con il quale sono disposte esenzioni di imposta ed esonero del versamento dei contributi in favore delle imprese localizzate nella *zona franca urbana*;

VISTA la lettera *d*) del medesimo comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, con la quale è disposto l'esonero del versamento dei contributi in favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della *Zona Franca Urbana*;

VISTO il comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, che autorizza la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni;

VISTO il comma 8 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, che stabilisce che, per l'attuazione degli interventi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, successive modificazioni e integrazioni (nel seguito *d.m. 10 aprile 2013*);

VISTO il comma 9 dell'articolo 8 del d.m. 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell'attuazione degli interventi sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziare per l'attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del due per cento delle medesime risorse;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 5 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 ottobre 2017, n. 234, che apporta modificazioni e integrazioni al d.m. 10 aprile 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (nel seguito, *legge di bilancio 2018*), che dispone che le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 50/2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, che hanno subito



nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 1, comma 746, della *legge di bilancio 2018* che stabilisce che per i titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 50/2017 sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica;

VISTO l'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (nel seguito, *legge di bilancio 2019*), che, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2019, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale od operativa nella citata *zona franca urbana*;

VISTO l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha esteso ai professionisti, per i soli periodi di imposta 2019 e 2020, le esenzioni fiscali di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), del citato articolo 46;

VISTO l'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (nel seguito, *decreto agosto*), che ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d'imposta 2021 e 2022 ed esteso le agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della *zona franca urbana* entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla categoria "F" della codifica ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata *zona franca urbana*;

VISTO il medesimo articolo 57, comma 6, del *decreto agosto* che ha, inoltre, stanziato per l'intervento agevolativo ulteriori 50 milioni di euro per il 2021 e 60 milioni di euro per il 2022 e che ha demandato al Ministero dello sviluppo economico l'adozione di appositi bandi finalizzati all'impiego delle citate risorse, nonché delle eventuali economie emergenti dai bandi precedenti, nell'ambito dei quali è riconosciuta facoltà al Ministero di prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito, in tutto o in parte, dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021, recante la Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, n. 39;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022, recante l'assunzione della denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (nel seguito, legge di bilancio 2023) che, modificando l'articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per il periodo d'imposta 2023 ed ha stanziato, inoltre, per l'intervento agevolativo, ulteriori 60 milioni di euro per l'annualità 2023;

VISTO il medesimo articolo 1, comma 748 della legge di bilancio 2023 che ha demandato al Ministero delle imprese e del made in Italy l'adozione di appositi bandi finalizzati all'impiego delle predette risorse, nonché delle eventuali economie emergenti dai bandi precedenti, mediante i quali è riconosciuta facoltà al Ministero di prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito, in tutto o in parte, dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;

VISTA la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, 31 marzo 2023, n. 156351, che ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l'annualità 2023 previsto dall' articolo 1, comma 748, della *legge di bilancio 2023*;

CONSIDERATO che presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione generale incentivi alle imprese è istituita la banca dati, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ex Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, il Sistema informativo agricolo nazionale;

VISTA l'istanza di ammissione del 03/05/2023 con cui l'impresa con identificativo istanza ZFUSC7_00883335 ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni a valere sul bando ZFU Sisma Centro Italia 7 (anno 2023);



VISTO l'allegato 1 del decreto direttoriale 19 giugno 2023, che approva l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall'articolo 46, comma 2, del *decreto-legge 50/2017* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'allegato 1 del predetto decreto direttoriale 19 giugno 2023 dal quale l'impresa con identificativo istanza ZFUSC7_00883335 risulta ammessa alle agevolazioni per un importo pari a euro 657,00;

VISTA la nota del 21/06/2023, prot. n. 248489, nella quale l'impresa chiede la revisione in aumento della concessione alla luce della rinuncia al contributo di euro 28.422,57 concesso dalla Regione Marche, che, alla data di concessione delle agevolazioni ZFU, occupava ancora parte della capienza *de minimis*;

VISTA la richiesta di integrazione trasmessa il 17/07/2023, prot. n. 271201 nella quale si richiede la trasmissione della rinuncia al contributo e del decreto di revoca della Regione Marche;

VERIFICATO che, a fronte delle integrazioni trasmesse dall'impresa con comunicazione inviata al Ministero tramite PEC del 17/07/2023, prot. n. 271578, si accertava che la rinuncia al contributo, concesso con decreto del 04/04/2023, n. 86/ICIN, veniva trasmessa in data 21/04/2023, dunque prima dell'apertura del bando ZFU Sisma Centro 2023, e lo stesso contributo veniva revocato il 30/06/2023, con decreto n. 249/ICIN;

CONSIDERATO il completamento, con esito positivo, delle verifiche della documentazione trasmessa, e dell'accoglimento della rettifica della concessione trasmessa il 01/08/2023, prot. n. 288526;

TENUTO CONTO della capienza ancora disponibile risultante dalla visura *de minimis*;

DECRETA

Art. 1.

È concessa all'impresa con identificativo istanza ZFUSC7_00883335, CUP B24F23002750001, Codice Concessione RNA-COR 16010755, un'agevolazione di importo pari a € 19.343,00.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto. Dell'adozione del decreto sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.



2. Le agevolazioni spettanti sono fruite ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del *d.m. 10 aprile 2013*, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Div.IX\ADA